

12.2.2. Il conto giudiziale

L'Ufficio delle Dogane, sia per il ramo dogana che per le imposte di fabbricazione, rende il conto giudiziale per l'esercizio finanziario o per il periodo della gestione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio o della gestione, in triplice esemplare, con gli allegati di rito (quietanze di tesoreria, ricevute di c/c postali, scarichi amministrativi, ecc.).

L'art. 16 del D. Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011, al comma 1, prevede che: *“gli agenti incaricati della riscossione delle entratedevono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltro ai competenti uffici di controllo.”*

Il Conto giudiziale deve essere compilato e reso dal cassiere (ora Capo Area Gestione Tributi), in triplice esemplare, ai sensi dell'art. 74 della LCGS e degli artt. 610 e seguenti del RCGS,

- **Il conto giudiziale Mod. X-9** per le imposte doganali relativo ai Capi II, VIII, X, XV, ecc.;
- **Il conto giudiziale Mod. X-36** per le imposte di fabbricazione – relativo al Capo I.

Per i casi di inottemperanza all'obbligo dell'invio dei conti amministrativi e giudiziali, vedasi la scheda 1.2 I ruoli ante riforma - 1.2.1 Introduzione.

La RGS, su specifica richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ordine alla corretta applicazione del predetto art. 16 del D. Lgs. n. 123/2011, ed in particolare in merito alla necessità della “parifica” dei conti giudiziali dei propri agenti contabili, con nota n. 93380 del 27/11/2014, ha chiarito che la suddetta “parifica”, prevista dall'art. 618 del RCGS, non può non confermarsi anche per i conti giudiziali in parola, da parte degli Uffici della citata Agenzia, prima dell'inoltro alle competenti Ragionerie Territoriali per il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

Ciò anche al fine di assicurare, in relazione alle singole sfere di competenza e responsabilità, il puntuale ed effettivo riscontro dell'attività di gestione svolta dagli agenti contabili. Peraltro, la necessità della “parifica” o “accertamento di concordanza” dei conti giudiziali da parte dell'Amministrazione dalla quale dipendono gli agenti contabili ovvero a parte dell'Amministrazione da cui gli stessi sono vigilati è stata ribadita dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, con parere n. 2/2014/CONS, reso nell'adunanza del 12 settembre 2014.

Relativamente alla trasmissione alla Ragioneria Territoriale competente del conto giudiziale parificato, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, ovvero con firma elettronica avanzata conforme alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), la RGS, con nota n. 16508 del 05/03/2015, su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha ritenuto che tale trasmissione, per essere ritenuta valida, debba avvenire con mezzi di scambio che garantiscono l'identità del mittente e del destinatario nonché la certezza dell'invio e della ricezione, come la posta elettronica certificata.